# CAMERA DEI DEPUTATI N. **4400**

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato SIMEONE**

Istituzione presso i comuni dell'Osservatorio per la difesa della salute e dell'ambiente

*Presentata il 12 dicembre 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La difesa dell'ambiente e, quindi, della salute rappresenta una delle esigenze prioritarie per l'umanità ormai giunta alle soglie del secondo millennio. Decenni di insensibilità e di malgoverno hanno finito per alterare profondamente l'equilibrio ambientale al quale sono strettamente connessi il benessere della popolazione del pianeta e la vivibilità delle diverse e variegate forme di insediamento.

Nel nostro Paese, in particolare, molte competenze e funzioni in materia di ambiente, mobilità e governo del territorio fanno capo agli enti locali, che non sempre si sono distinti per tempestività di intervento e per efficienza.

In tale contesto, partendo dalla considerazione, da molti condivisa, secondo la quale le carenze a livello di capacità operativa degli enti locali sono in buona parte dovute alla mancata previsione di organismi titolari di funzioni ben definite e determinate, si propone l'istituzione presso tutti i comuni di un Osservatorio per la difesa della salute e dell'ambiente. Scopo prioritario e fondamentale dell'iniziativa è di porre tutte le amministrazioni comunali nella condizione di avvalersi di un organismo specializzato al quale sono ricondotte precise funzioni sotto diversi profili.

In quest'ottica, la proposta di legge tende a privilegiare una serie di aspetti operativi ai quali si attribuisce un particolare rilievo. Anzitutto, l'Osservatorio sarà chiamato a svolgere funzioni di monitoraggio in relazione alle condizioni sanitarie ed ambientali riscontrabili nell'area territoriale di competenza. Ovviamente, questa specifica funzione sarà esercitata con costante regolarità, così derogando ad una filosofia, purtroppo consolidatasi nel

nostro Paese, per effetto della quale gli interventi di monitoraggio sono attivati soltanto in presenza di catastrofi o di vicende dalle quali derivino motivi di generale preoccupazione od allarme.

Un ulteriore compito attribuito all'Osservatorio consiste nella promozione di iniziative di prevenzione, avendo riguardo alla tutela della salute e dell'ambiente, da realizzare d'intesa con gli altri Osservatori competenti su aree limitrofe ed anche avvalendosi dell'apporto di esperti di riconosciuta competenza.

Infine, rinviando al testo della proposta di legge per ulteriori approfondimenti, vanno segnalate la competenza a realizzare iniziative in collaborazione con le istituzioni scolastiche, sanitarie e scientifiche interessate agli stessi obiettivi nonché quella, fondamentale e sicuramente innovativa, ad intervenire presso le autorità competenti affinché siano rispettate le disposizioni di legge a tutela della salute e dell'ambiente.

Giova ricordare, in conclusione, che peraltro la proposta in oggetto risponde in maniera concreta a quanto previsto dal decreto n. 39 del 24 febbraio 1997, di attuazione della direttiva 90/313 CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia ambientale, allo scopo di « rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta ». Il decreto dispone pertanto che le autorità pubbliche individuino, nell'ambito della propria organizzazione, strutture idonee a garantire tale esigenza. È anche in tale ottica che si raccomanda ai colleghi deputati la tempestiva approvazione della presente proposta di legge.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito, presso tutti i comuni, l'Osservatorio per la difesa della salute e dell'ambiente.

2. L'Osservatorio è composto da 6 membri nei comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti e da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, oltre al coordinatore.

ART. 2.

1. I membri dell'Osservatorio sono eletti dal consiglio comunale con il sistema del voto limitato.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti il consiglio comunale procede a tre votazioni per l'elezione, rispettivamente, di due esperti di riconosciuta competenza in materia ambientale; due rappresentanti di associazioni ambientaliste comunemente riconosciute che operino almeno a livello provinciale; due laureati, di cui uno in giurisprudenza od economia e commercio e l'altro in chimica od in medicina.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti il consiglio comunale procede a tre votazioni per l'elezione, rispettivamente, di quattro esperti di riconosciuta competenza in materia ambientale; quattro rappresentanti di associazioni ambientaliste comunemente riconosciute che operino almeno a livello provinciale; quattro laureati, di cui due in giurisprudenza od economia e commercio e due in chimica od in medicina.

ART. 3.

1. Il coordinatore dell'Osservatorio è eletto dal consiglio comunale.

2. Il coordinatore presiede all'attività dell'Osservatorio ed è responsabile nei con-

fronti del consiglio comunale, che può rimuoverlo dall'incarico in qualsiasi momento a seguito di votazione sulla proposta di destituzione.

ART. 4.

1. Ferma restando la facoltà per ciascun comune di integrare le funzioni dell'Osservatorio, anche tenendo presenti aspetti peculiari della realtà in cui l'organismo è chiamato ad operare, i compiti dell'Osservatorio sono i seguenti:

*a)* raccogliere, aggiornare e divulgare i dati relativi alle condizioni sanitarie ed ambientali dell'ambito territoriale di competenza;

*b)* favorire il confronto tra gruppi, movimenti, associazioni, istituzioni locali e singoli cittadini che intendano concorrere alle iniziative di tutela ambientale promosse o gestite dall'Osservatorio;

*c)* promuovere iniziative di approfondimento e di divulgazione sulle tematiche della salute e dell'ambiente, anche avvalendosi dell'apporto di esperti di riconosciuta competenza;

*d)* sostenere le iniziative di tutela della salute e dell'ambiente di cittadini e lavoratori;

*e)* intervenire presso le autorità competenti affinché sia garantito il rispetto delle disposizioni di legge a tutela della salute e dell'ambiente;

*f)* coordinare le competenze tecnico-scientifiche al fine di individuare soluzioni compatibili rispetto a realtà, fenomeni e situazioni contingenti che possano costituire fonte di pericolo per la salute e per l'ambiente;

*g)* collegarsi con altre realtà, nazionali ed internazionali, impegnate nella difesa della salute e dell'ambiente;

*h)* realizzare iniziative rientranti nelle proprie finalità, in collaborazione con isti-

tuzioni scolastiche, sanitarie e scientifiche interessate al perseguimento degli stessi o di analoghi obiettivi.

ART. 5.

1. Gli oneri di spesa per il funzionamento e l'attività di ciascun Osservatorio sono a carico dei rispettivi comuni, che provvedono alla predisposizione di un apposito capitolo di spesa in bilancio nonché a fornire, ai fini dello svolgimento delle attività di ciascun Osservatorio, idonei locali, attrezzature e personale di supporto.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4400
Lire 500